IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno XLVIII - Serie IV - Vol. V - Fasc. X - Ottobre 1923

SOMMARIO: **ATTI DELLA SANTA SEDE. S. C. del S. Ufficio.** Circa la solforazione dei mosti, p. 289. - **S. C. del Concilio.** I. Circa gli statuti capitolari, 290. II. Approvazione del Concilio di Tours, 291. III. Di una rinunzia sotto condizione, 291. IV. Degli affranchi di canoni, 295. - **S. C. dei Religiosi.** Del ricorso contro la dimissione, 297. - **S. C. dei Riti.** Benedizione di matrimoni, 299. - **S. R. Rota.** Circa la tassa di ricchezza mobile su una pensione, 301. — **SEGRETERIA DI STATO.** Circa i sacerdoti che gestiscono amministrazioni finanziarie, 304. — **QUESTIONI.** I. Circa il digiuno naturale prima della messa, 305. II. Circa l'altare privilegiato per gli agonizzanti, 307. — **DECRETI GOVERNATIVI.** Sui cappellani navali, 308. Circa le affrancazioni, 309. Riforma della tassa di successione, 313. — **CRONACA ECCLESIASTICA**, 317. — **RECENSIONI**, 319.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Suprema Sacra Congregazione del S. Officio.

Circa l'uso del vino preparato con mosto solforato nella S. Messa. [*Razón y Fé*, oct. 1923, p. 235].

Lettera. - *Al Card. Arciv. di Tarracona.* — E.me ac R.me Domine, Relate ad litteras Eminentiae Tuae die 2 mensis maii, iam elapsi, datas, quibus dubium exponis utrum in Sacrificio Missae adhiberi possit vinum ex musto, sulphurato per additionem anhydridis sulphurosae vel metabisulphiti potassici, Suprema haec Congregatio S. Officii respondendum decrevit: « *Affirmative* ».

Quod dum Eminentiae Tuae significo, impensam Tibi observantiam obtestor ac omni cum veneratione manus deosculor.

Romae, 2 augusti 1922.

Eminentiae Tuae Rev. mae Addictissimus
R. Card. MERRY DEL VAL.

ANNOTAZIONE

Si noti bene trattarsi di *mosto*, e non di vino: sarebbe gravemente illecita la solforazione dei *vini* per qualsiasi ragione e con qualsiasi metodo. La solforazione dei *mosti* è utile sia per ritardare la fermentazione (in casi di viaggi, ecc.), sia per abbassarne la temperatura, sia, specialmente, come antisepsi dei microbi nocivi alla vinificazione, sia per far precipitare i corpi estranei e chiarificare così i mosti. La solforazione può farsi o per combustione diretta dello zolfo, i cui vapori vengono opportunamente condotti al fondo del tino, sia per aggiunta di metabilsolfito potassico ($K_2 S_2 O_5$), sia, molto meglio, con addizione di anidride solforosa liquida: il primo metodo non sembra autorizzato nella risposta, e veramente ha seri inconvenienti, per le impurità dello zolfo commerciale. Impiegando le dosi e precauzioni necessarie (cfr. *La vinerie*, p. 64) la solforazione con gli altri due non lascia alcun residuo nel mosto, e il vino che se ne ottiene risulta meglio fermentato e quindi più puro e più spiritoso che l'ordinario. Perciò la S. Congregazione non ha avuto alcuna diffi-

coltà a permetterlo, trattandosi, in ultima analisi, di una purificazione o antisepsi o lavaggio transitorio dei mosti.

Così rimane *a fortiori* risolta la questione se sia lecito solforare i barili o le botti in cui dovrà conservarsi il vino già elaborato. Questa operazione ha del pari lo scopo di liberare i *recipienti* dai germi cattivi che possono deteriorare il contenuto: può dunque paragonarsi al lavare con acqua le bottiglie affinchè non insudicino il vino che vi si mette. Anche se qualche minimissima quantità di gas solforoso venisse assorbita dal vino, ciò avviene *per accidens* e in proporzioni tanto minime, da non dover preoccupare più della minima quantità d'acqua che rimane nelle bottiglie anche bene asciugate. È sempre però meglio, se si può, ricorrere ad altri mezzi per difendere i vini.

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Si ingiunge a tutti i Vescovi che entro sei mesi curino la redazione e la riforma a norma del Codice, degli statuti capitolari tanto di cattedrali che di collegiate [*A. A. S.*, XV, 453].

Circolare. - Quum Codex iuris canonici canone 410, § 1 decernat: « sua cuique Capitulo statuta ne desint, ab omnibus dignitatibus, ca- « nonicis, beneficiariis religiose servanda », huic praescripto plura quidem Capitula sive cathedralia sive collegialia laudabiliter obtemperare sollicita fuerunt, sua statuta concinnando vel corrigendo.

Constat tamen alia haud pauca adesse Capitula, quae vel antiquis statutis aut solis consuetudinibus, quandoque lege reprobatis, adhuc reguntur. Quare haec Sacra Congregatio Concilii, cuius est moderari quae canonicos spectant (1), Episcopis mandat ut quisque proprio Capitulo terminum praestituat sex mensium ad sua statuta conficienda vel ad iuris tramitem emendanda; quo tempore frustra elapso, ipse Episcopus « eadem conficiat imponatque Capitulo » (2).

Vix autem transacto ab his litteris anno, Episcopi eamdem Sacram Congregationem certiorem reddant de confectis aut emendatis statutis capitularibus deque eorum observantia.

Datum Romae, ex aedibus Sacrae Congregationis Concilii, die 25 mensis iulii anno 1923.

D. Card. SBARRETTI, *Praefectus.*

L. ✠ S. I. Bruno, *Subsecertarius.*

(1) Sono parole del can. 250 § 2: « ipsius est... moderari quae parochos et canonicos spectant ».

(2) Il numero degli Acta che reca la circolare porta la data del 1° settembre: perciò i vescovi sono obbligati, a norma del can. 9, a dare questa intimazione, col 1° dicembre 1923 e i sei mesi scadono quindi a cominciare dal 1° giugno 1924.

II.

Si approva la pubblicazione del Concilio Provinciale di Tours [*A. A. S.*, XV, 453].

Turonen. - Quum Codex iuris canonici canone 290 praescribat ut « Patres in Concilio provinciali congregati studiose inquirant ac decer- « nant quae ad fidei incrementum, ad moderandos mores, ad corri- « gendos abusus, ad controversias componendas, ad unam eamdemque « disciplinam servandam vel inducendam, opportuna fore pro suo « cuiusque territorio videantur » ; haec omnia maxime solliciti praestare curarunt Episcopi ecclesiasticae provinciae Turonensis in Gallia, qui, ipso Archiepiscopo praeside, in ecclesia a S. Martino tantopere illustrata, coadunati sunt. Acta autem et decreta Concilii Provincialis, omni diligentia et studio absoluta, idem Turonensis Archiepiscopus iudicio Sanctae Sedis pro canonica revisione ac recognitione, uti par erat, reverenter subiecit.

Quare E.mi Patres huius Sacrae Congregationis Concilii, maturo examine instituto, in plenariis comitiis diei 14 iulii 1923, memorata Concilii provincialis Turonensis decreta, nonnullis tantum emendationibus inductis, plene recognoverunt, firmam spem foventes ex eorum observantia magnum religioni et animarum saluti emolumentum obventurum.

Facta autem de his omnibus relatione Ss.mo Domino nostro Pio Pp. XI in audientia diei 16 eiusdem mensis iulii, Sanctitas Sua E.morum Patrum resolutionem libenti animo approbare et confirmare dignata est, atque hac super re praesens edi iussit decretum.

Datum Romae, ex aedibus Sacrae Congregationis Concilii die 18 mensis iulii anno 1923.

D. Card. Sbarretti, *Praefectus.*

L. ✠ S.

I. Bruno, *Subsecretarius.*

III.

Circa una rinunzia di parrocchia sotto riserva di pensione a vita [*A. A. S.*, XIV, 454].

Dioecesis N. - *Renuntiationis parociae*: 11 novembre 1922. *Species facti.* — Quum adversus quemdam parochum dioecesis *N.* nonnulla emersissent quae causam remotionis negotio dare videbantur, Ordinarius eum invitavit ad renuntiationem faciendam, propositis nomine « conditionum » quibusdam capitibus, ex quibus praecipuum illud erat ut, postquam renuntiatio plenam exsecutionem nacta fuisset, *reservabatur*

parocho renuntianti *pensio ad eius vitam*, non excedens tertiam redituum beneficii partem. Post brevem inter utrumque disceptationem, eadem die actus renuntiationis, in quo praefata inter alias « conditio » legebatur, a parocho subscriptus est. Verum, paucis interiectis diebus, ad Apostolicam Sedem parochus recursum interposuit, postulans nullam declarari praedictam renunciationem, utpote can. 1486 et 1429 aperte reprobatam; nempe ex can. 1486: « Dimissionem beneficiorum ... sub « aliqua conditione, *quae beneficii redituum erogationem attingat*, Or- « dinarius admittere nequit »; atque ex can. 1429: « Beneficiis *qui- « buslibet* nequeunt Ordinarii locorum *pensiones perpetuas aut tempo- « rarias imponere quae ad vitam pensionarii durent* ». Quibus positis, instanter postulavit in plenario E.morum Patrum coetu proponi dubium: *An constet de nullitate renunciationis in casu.*

Animadversiones. — Prouti ex praemissis perspicuum est, ex duabus causis deducitur in casu nullitas renuntiationis: altera, quia pensio constituta est *ad vitam pensionarii*, dum Episcopo non liceret nisi « impo- « nere pensiones temporarias, quae durent ad vitam *beneficiarii*, salva « huic congrua portione », ex claro praescripto can. 1429 § 1; altera, quia renuntiatio nonnisi sub *conditione* reservationis pensionis in casu facta est, quae cum sit profecto « conditio redituum erogationem attingens », nequit ab Ordinario admitti, prohibente explicito textu can. 1486; quapropter, cum can. 2150 § 3, statuens: « renuntiatio fieri potest... « etiam sub conditione », subdat « *dummodo* haec ab Ordinario legitime *acceptari possit* », perspicuum videtur renuntiationem in casu, admissam sub conditione quae ab Ordinario acceptari *non* poterat, esse omnino invalidam (arg. ex can. 39).

Verum contra primum stat quod in eodem can. 1429 sub § 2 legitur: « Beneficiis autem paroecialibus non possunt nisi in commodum « parochi abeuntis imponere pensiones, quae tamen non excedant tertiam « partem reditus paroeciae, quibusvis deductis expensis et incertis redi- « tibus ». In hoc enim canone facultas imponendi pensiones in commodum parochi abeuntis non alia limitatione coarctatur, quam ea ut quantitas pensionis tertiam partem redituum non excedat. Nec iuvat opponere hanc limitationem superaddi ei quae praecedenti paragrapho praescripta erat; quia, e contrario, ut ex contextu plane liquet, § 2 *exceptionem* manifestam continet a norma statuta § 1, et ideo casus § 2 expressus censeri debet *subductus* a norma praecedenti. Id non solum insinuatur initialibus verbis: « § 1. Beneficiis quibuslibet... § 2. Beneficiis autem paroecialibus », unde evidens fit in § 1 agi solummodo de beneficiis non paroecialibus; sed etiam necessario exigitur ex fine seu ratione § 2, prout explicitius declaratur can. 2154 § 1: « Amoto parocho... Ordinarius... pro viribus consulat, sive transla-

« tione ad aliam paroeciam, sive assignatione alius officii et beneficii, « sive *pensione* » : agitur nempe de consulendo congruae clerici vitae substentationi, i. e. de provisione quae *ad vitam provisi*, in casu pensionarii, perduret.

Gravior, saltem specietenus, videtur altera quae adducitur causa invaliditatis: sed et ea in leves auras abit, si consideretur in casu non agi de vera et propria *conditione* reservationis. Enimvero *in facto* est pensionem in casu primum proposuisse Episcopum, parochum vero eam *acceptasse* solummodo, sicut obtorto collo acceptare debuit renuntiationem; hinc, accurate loquendo, dixeris non tam cedentem sibi pensionem *reservasse*, quam Episcopum eamdem ei constituisse. Immo, *in iure*, nec potuisse parochum veram conditionem ponere pensionem dicendum est, quandoquidem, lege iubente, negotium provisionis et negotium remotionis adeo distincta et separata esse debent, ut nequeant uno consensu comprehendi, nec ideo unum ab altero pendere potest: cfr. *Maxima cura*, 28 § 3: « In quolibet casu quaestio de *futura* pro- « visione sacerdotis, non debet commisceri cum quaestione de *praesenti* « amotione a paroecia ». Ideoque, etsi voluisset parochus veram conditionem praesenti renuntiationi futuram pensionem ponere, ne valuisset quidem, obstante lege. Demum attendi etiam debet ratio ex qua can. 1486 procedere videtur, cum reservationem pensionis inhibet: nempe periculum simoniae iuris *ecclesiastici* quae in ea reservatione, sicut in ceteris eodem canone recensitis, committi potest (cfr. Bened. XIV, const. *Quanta*, 14 sept. 1722). Atqui in casu renuntiationis paroeciae, ob bonum procurandum animarum, huiuscemodi species simoniae iampridem sublata apparet, cum decreto *Maxima cura*, can. 28 § 2, iam explicite permitteretur: « Potest Ordinarius in ipsa invitatione ad re- « nuntiandum, vel pendente amotionis negotio... provisionem propo- « nere et indicare, si expediens iudicaverit ».

Hisce omnibus perpensis, sane liquet nullam quidem causam subesse invaliditatis renuntiationis ut in casu perhibetur emissae: consultius tamen Ordinarii ab his et similibus pactionum cum suis subditis speciebus in amotionis negotio pro viribus abstinebunt, quippe quae et nulla iam necessitate urgeri et officii dignitatem laedere quodammodo videantur.

Quare, etc.

Resolutio. — Die 11 novembris 1922, Sacra Congregatio Concilii, in plenariis E.morum ac R.morum Patrum comitiis in Palatio Vaticano habitis, respondendum proposito dubio censuit: *Negative.*

Facta postmodum de praemissis SS.mo D.no Nostro Pio PP. XI relatione per infrascriptum Sacrae Congregationis Secretarium, Sanctissimus datam resolutionem approbare et confirmare dignatus est.

I. Mori, *Secretarius.*

ANNOTAZIONE

Abbiamo voluto dare, invece del consueto riassunto, il testo intero di questa importantissima risoluzione, sia perchè compilata con mirabile concisione e stringatezza, in guisa che toglierne qualsiasi parola ne guasterebbe i pregi di sostanza e di forma, sia perchè le questioni qui trattate sono di grave momento pratico, ed è necessario conservare intatta alle singole parole che le risolvono, l'autorità donde promanano.

In primo luogo abbiamo una interessantissima interpretazione del can. 1429, ove si vieta agli Ordinarii di imporre pensioni *ad vitam* del pensionario; si dichiara cioè che il § 2 di questo canone fa eccezione alla norma generale stabilita nel § 1, e che pertanto quanto ai beneficî parrocchiali i Vescovi non possono bensì imporre pensioni se non « *in commodum parochi abeuntis* », *ma tali pensioni possono imporle anche a vita del dimissionario.* Ciò nel testo del § 2 non era detto; anzi anche a noi aveva creato un po' di dubbio il fatto che nel § 1 si diceva « Beneficiis *quibuslibet* », cioè di qualunque specie, e quindi sia curati che non curati; ora la S. C. opportunamente dichiara che quella parola *quibuslibet* va intesa nel senso di qualsiasi beneficio non parrocchiale, perchè ai beneficî parrocchiali provvede *esclusivamente* il § seguente nel quale non va quindi inteso ripetuto il precedente. L'interpretazione è senza dubbio acuta ed elegante, ed è bene prenderne nota: il suo fondamento giuridico la S. C. lo trova nel can. 2154, § 1, ove si parla di pensione da costituirsi col parroco rimosso, in guisa e nell'intento che *sia provveduto* per la sua congrua sostentazione: si sottintende, « per tutta la vita ». Ma giova fare osservare che nel can. 1429, § 2, non si tratta solo di parroco rimosso, bensì *a munere abeuntis,* anche per *spontanea* rinunzia; vuol dire che anche in questo caso, di spontanea rinunzia, l'Ordinario potrà costituirgli una pensione *anche a vita,* solo che non sorpassi il terzo delle rendite fisse.

Ancora più istruttiva, sebbene forse più ovvia e persuasiva, è l'altra risoluzione, che sottrae dal can. 1486, ove si proibiscono le rinunzie « sotto qualsiasi condizione che riguardi la futura erogazione delle rendite del beneficio », la condizione di futura pensione *nel caso di remozione.* L'argomentazione che i lettori hanno sotto gli occhi, è veramente egregia e stringente: per aversi una *condizione* è logicamente necessario che l'*unico* consenso dipenda del pari dalla circostanza cui si allega: ora nel caso di remozione, per esplicita disposizione di legge che vieta di abbracciare sotto lo stesso consenso la rinunzia presente e la provvista futura, come chi volesse far dipendere quella da questa, (decr. *Max. cura,* can. 28, § 3: « In quocumque casu quaestio de *futura* pro- « visione sacerdotis, non debet permisceri cum questione de *praesenti* amo- « tione a paroecia ») non è possibile, anche volendolo, far della futura provvista una condizione *sine qua non* del consenso alla rinunzia; infatti una tal condizione, futura, *sospenderebbe* l'efficacia della remozione fino al suo verificarsi: il che è certo inammissibile. Ciò prescindendo da quanto già osservava l'Aichner (§ 95, not. 13) alle cui parole si ispira evidentemente in questo punto l'egregia risoluzione: « Resignatio cum reservatione pensionis nonnisi

« auctoritate Episcopi licita est; accurate enim loquendo non tam cedens sibi « reservare, quam Episcopus eam reservare valet ».

Altro valido argomento lo deduce la risoluzione dal fine della legge, cioè dalla ragione, per cui nel can. 1486 si è vietata la rinunzia sotto condizione di pensione: sembra cioè che tale rinunzia sia viziata da simonia di diritto ecclesiastico: « dò il beneficio contro la pensione ». Ma sapientemente fa rilevare la risoluzione, che, nel caso di *amozione*, urgendo la ragione di provvedere al bene delle anime, questa ombra di simonia fu già positivamente dissipata dal decreto *Max. cura*, ove si stabilì: « Potest Ordinarius in ipsa invitatione « ad renuntiandum, vel pendente negotio... provisionem proponere et indicare « si expediens indicaverit ». Se infatti può l'Ordinario, a vincere ogni riluttanza, proporre la pensione contro la rinunzia, neppure sarà simoniaca l'inversa, accettare la rinunzia contro la pensione.

Si osservi però qui, a differenza dal punto precedente, che tutte queste considerazioni valgono *unicamente* pel caso del can. 2141 e 2158, cioè per la rinunzia che si dà in ossequio all'intimazione dell'Ordinario che la esige. Solo infatti in tale rinunzia siamo *in amotionis negotio*, ch'è la ragione cardinale su cui si fondano tutti i ragionamenti ora fatti. In qualsiasi altra rinunzia, non chiesta anzi intimata, dall'Ordinario, la proibizione del can. 1486 rimane nel suo pieno vigore. Se dunque un parroco, per qualsiasi motivo, vuol rinunziare, ma solo a patto che gli si costituisca una pensione, l'Ordinario deve domandare alla S. Sede la licenza di ammettere, non ostante il can. 1486, cotale rinunzia.

Opportunissimo è d'altra parte il monito che chiude la risoluzione, con cui s'avvertono gli Ordinari di servirsi parcamente della facoltà di proporre e accettare rinunzie sotto condizione di pensione, anche nel caso di remozione. Sono infatti sempre patteggiamenti tra inferiore e superiore che disdicono al prestigio dell'autorità, e solo per ragioni eccezionali si possono tollerare. Oggi invece la procedura della remozione corre facile e spedita anche contro chi non voglia emettere la rinunzia *pura e semplice*.

II.

Circa gli affranchi di canoni, censi e legati [*A. A. S.*, XV, 513].

Romana et Aliarum. - *Redemptionis canonum*, 23 gennaio 1923. QUAESTIO. - Circa redemptionem seu affrancationem canonum emphyteuticorum in favorem Ecclesiae, Codex iuris canonici, can. 1542, § 1, haec statuit: « In emphyteusi bonorum ecclesiasticorum emphyteuta « nequit canonem redimere sine licentia legitimi Superioris ecclesia- « stici, de quo in can. 1532; quod si redemerit, eam *saltem* pecuniae « vim ecclesiae dare debet, quae canoni respondeat ». Haec dispositio, ob rationis identitatem, applicanda videtur etiam redemptioni censuum aliarumque praestationum favore Ecclesiae nec non legatorum liberationi.

Verum quaestio exorta est, utrum nempe emphyteuta seu debitor in huiusmodi redemptione peragenda tradere teneatur pecuniam numeratam vel saltem titulos publicos iuxta eorum valorem realem seu currentem, an tradere possit titulos publicos iuxta valorem nominalem seu legalem, dummodo ipsorum annuus reditus respondeat summae canonis. Dubio occasionem dat imminutus valor titulorum publicorum, qui dum inscribuntur 100 libellarum, saepe emi possunt 70 et etiam minus. Lex enim civilis alicubi permittit ut debita pecuniaria solvantur moneta quae, cum dies advenit, legalem habet cursum, et plane secundum valorem nominalem. In pecunia quidem non corpora quis cogitat, sed quantitatem.

Hinc propositum est dubium: *An Episcopus vi canonis 1542, § 1 permittere possit redemptionem canonum titulis publicis iuxta eorum valorem nominalem.*

Animadversio. - In contractibus et in solutionibus, etiam in materia ecclesiastica, iuxta canonem 1529 Codicis iuris canonici, stari quidem potest iuri civili. Sed Episcopus nullatenus cogitur permittere talem redemptionem canonum. Canon enim 1542, verbo *saltem*, sinit ut *plus* quaeratur quam vis pecuniae quae canoni respondeat. Episcopus praeterea, quasi tutor personae minoris, cui vi canonis 100, § 2, aequiparatur ecclesia, huius utilitati prospicere debet. At vero solutio secundum valorem nominalem iuxta ea quae praemissa sunt, est certe cum ecclesiae detrimento coniuncta.

Notandum denique quod, iuxta praxim huius Sacrae Congregationis, emphyteutae, redimenti canonem, prius imponi solebat onus solvendi aliquam summam in compensationem deterioris reditus, qui canoni subrogatur: in praesens vero, attenta imminutione valoris titulorum publicorum, imponi iam solet onus tradendi, ex toto vel saltem ex parte, differentiam inter valorem nominalem et realem eorumdem titulorum.

Quare, etc.

Resolutio. - E.mi Patres Sacrae Congregationis Concilii, in plenario conventu diei 13 ianuarii 1923, ad propositum dubium respondendum censuerunt: *Negative, si valor nominalis sit superior valori reali.*

Quam resolutionem, referente postridie infrascripto S. C. Secretario, SS.mus D. N. Pius Pp. XI approbare et confirmare dignatus est.

B. Colombo, *Secretarius.*

ANNOTAZIONE

Anche di questa risoluzione abbiamo creduto opportuno dare il testo preciso, per le stesse ragioni: che non potrebbe compendiarsi più brevemente, e che la sua lettera ha somma autorità in ogni sua parola. Il commento fu già anticipato dal *Monitore* del 1917 (vol. XXIX, p. 176, cfr. anche 1922, p. 82), ove fu esposta la stessa dottrina ora autenticamente promulgata. La presente risoluzione la appoggia, oltre alle ragioni morali che il *M. E.* espone nei luoghi citati, alla lettera del Codice, che adoperando nel can. 1542 la parola *saltem*, viene a dire che il Vescovo può non accettare come bastevole la somma del canone capitalizzato, anche se in contanti o in valore reale fosse *equivalente*: molto meno dunque se di minor valore; l'appoggia inoltre alla prassi della S. C. del Concilio che anche a valore equivalente esigeva un di più pel compenso del *deterior reditus qui subrogatur*, e poi, quando il valore reale del titolo era inferiore al nominale, imponeva almeno il compenso della differenza. In pratica poi sappiamo che, dopo il decreto legge del 1916 con cui i direttari erano *obbligati* ad accettare l'affranco in titoli di rendita del consolidato, con equivalenza al canone, la S. C. del Concilio si è mostrata sempre restìa a permettere enfiteusi nuove, preferendo la locazione, e fino la vendita del fondo.

La risoluzione fu data il 13 gennaio 1923, quando erano ancora in Italia in vigore le precedenti disposizioni circa il Consolidato 5 per cento. Posteriormente però quelle disposizioni sono state abrogate con l'ultimo decreto del 15 luglio 1923 n. 1717, per cui si deve prendere a base del calcolo, non più il valore *nominale*, ma il valore *reale*, (sebbene precario) « risultante nel sabato « precedente al contratto o alla domanda giudiziale di affrancazione, dalle « liste di Borsa del luogo in cui deve eseguirsi il pagamento, ovvero, in man- « canza di quella del luogo più vicino ». L'importante decreto, che induce anche altre interessanti innovazioni in tutta la materia dell'affranco, viene riportato in questo stesso fascicolo, con brevi annotazioni.

Sacra Congregazione dei Religiosi.

Circa la condizione del Religioso di voti temporanei che ha fatto ricorso contro il decreto di dimissione [*A. A. S.*, XIV, 457].

Dichiarazione. - Sacrae Congregationi de Religiosis propositum fuit sequens dubium pro opportuna solutione.

« Cum in can. 657, § 2 sancitum sit, ut Religioso professo votorum « temporariorum qui a Superioribus dimissionis decretum recipit, sit « facultas recurrendi ad Apostolicam Sedem, et, pendente recursu, di- « missio nullum iuridicum habeat effectum », quaeritur

« Quale spatium temporis concedatur ad recursum interponendum, « quoad effectum suspensivum? ».

E.mi Patres Sacrae Congregationis Negotiis Religiosorum Sodalium praepositae, in plenario coetu ad Vaticanum habito die 13 iulii 1923, re mature perpensa, respondendum censuerunt:

« Tempus utile ad interponendum recursum quoad effectum suspen- « sivum, de quo in can. 647, § 2, esse decem dierum ab intimatione « decreti religioso dimisso facta, iuxta normam traditam in similibus « casibus, ut can. 1465, § 1 et 2155, § 1, 2 ».

Facta autem relatione SS. D. N. Pio XI in audientia habita ab infrascripto Sacrae Congregationis Secretario, die 17 iulii 1923, Ss.mus dubii resolutionem approbavit.

Ut autem omnis ambigendi locus tollatur, tam circa terminum huiuscemodi, quam circa ea quae exinde sequuntur, haec Sacra Congregatio sequentia prae oculis habenda et servanda animadvertit:

1. Recursum contra dimissionis decretum Religiosus interponere potest vel immediate per epistolam ad S. C. de Religiosis mittendam, vel mediate, videlicet per eum qui dimissionis decretum sibi communicavit.

2. Ad interpositi recursus probationem requiritur et sufficit vel authenticum documentum vel saltem duorum fide dignorum hominum testimonium.

3. Tempus utile decem dierum ab intimatione decreti Religioso facta supputandum erit ad normam can. 34, § 3, n. 3°, et ita ut non currat si dimissus recurrendi ius ignoret, aut agere non valeat iuxta dispositiones can. 35; quapropter expedit ut Superior de praedicto iure et de limite temporis dimissum edoceat in actu ipso intimationis.

4. Recursus utili tempore interpositus effectum habet suspensivum; ideoque, donec decretum dimissionis a Sacra Congregatione de Religiosis confirmetur, ac de facta confirmatione Superior dimittens, authentico Sacrae Congregationis documento, edoceatur, dimissionis decretum nullum sortitur effectum, et exsecutioni demandari nequit.

5. Pendente recursu, dimissus adhuc est Religiosus, ideoque eisdem ac ceteri tenetur obligationibus et potitur iuribus, et eodem prorsus modo ac ante dimissionem. Quapropter in domo religiosa commorandi ius et obligationem habet, et sub Superiorum obedientia manere debet, firmo praescripto can. 2243, § 2.

Datum Romae, ex Secretaria Sacrae Congregationis de Religiosis, die 20 iulii 1923.

C. Card. Laurenti, *Praefectus.*

L. ✠ S.

Maurus M. Serafini, Ab. O. S. B., *Secretarius.*

Sacra Congregazione dei Riti.

I.

Formula di benedizione nuziale che può concedersi per indulto speciale della S. C. dei Riti nei matrimoni celebrati fuori della Messa (1).

Benedictio nuptialis extra Missam. - *De speciali Indulto S. Sedis. — Expleto ritu celebrandi Matrimonii sacramentum (Ritual. Rom., tit. VII, cap. 2) post Orationem*: Réspice, *etc., si non dicatur Missa, sacerdos ad neo-coniugatos conversus, dicit Psalmum sequentem:*

Psalmus 127.

Beáti omnes qui timent Dóminum, * qui ámbulant in viis ejus.

Labóres mánuum tuárum quia manducábis: * beátus es, et bene tibi erit.

Uxor tua sicut vitis abúndans, * in latéribus domus tuae.

Fílii tui sicut novéllæ olivárum, * in circúitu mensae tuae.

Ecce sic benedicétur homo, * qui timet Dóminum.

Benedícat tibi Dóminus ex Sion: * et vídeas bona Jerúsalem ómnibus diébus vitae tuae.

Et vìdeas fílios filiórum tuorum: * pacem super Israël.

Glòria Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.

Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, * et in saécula saeculórum. Amen.

Kyrie, eléison. Christe, eléison. Kyrie, eléison.

Pater noster *secreto usque ad*

℣. Et ne nos indúcas in tentatiónem.

℟. Sed líbera nos a malo.

℣. Dómine, exáudi oratiónem meam.

℟. Et clamor meus ad te véniat.

℣. Dòminus vobiscum.

℟. Et cum spíritu tuo.

Orémus.

Béne ✠ dic, Dómine, et réspice de caelis super hanc conjunctiònem: et sicut misísti sanctum Angelum tuum Raphaël pacíficum

(1) La presente è vera benedizione nuziale con formulario desunto sostanzialmente dalla benedizione *intra Missam*, sebbene molto compendiato. A norma del can. 1101 § 1 la benedizione nuziale puó darsi soltanto entro la Messa. Perciò è necessaria una speciale dispensa della S. C. dei Riti per usare questa formola: crediamo per altro utile farla conoscere; ma avvertiamo insieme non esser possibile ottenerla pel *tempus clausum*, pel quale non si concede che la seguente.

ad Tobíam et Saram, filiam Raguélis; ita dignéris, Dómine, mittere benedictiónem tuam super hos cónjuges, ut in tua benedictióne permáneant, in tua voluntáte persístant, et in tuo amóre vivant. Per Christum Dóminum nostrum.

℟. Amen.

Deinde, elevatis manibus et extensis super capita eorum, ministro librum tenente, dicit:

Dóminus Deus omnípotens benedícat vos, impleátque benedictiónem suam in vobis, et videátis filios filiórum vestrórum usque in tértiam et quartam generatiónem et progéniem, et ad optátam perveniátis senectútem. Per Christum Dóminum nostrum.

℟. Amen.

II.

Preces recitandae extra Missam super coniuges quando benedictio nuptialis non permittitur (1). - (*De speciali indulto S. Sedis*). — *Si sponsa sit vidua iam in primis nuptiis benedicta, vel etiam si prima vice nubat, sed tempore clauso, expleto ritu celebrandi Matrimonii sacramentum* (*Rit. Rom., tit. VII, cap. 1*) *post Orationem* Réspice. *etc. sacerdos ad neo-coniugatos conversus dicit Psalmum sequentem:*

Psalmus 127.

Beáti omnes, qui timent Dóminum, * qui ámbulant in viis ejus

Labóres mánuum tuárum quia manducábis: * beátus es, et bene tibi erit.

Uxor tua sicut vitis abúndans, * in latéribus domus tuae.

Fílii tui sicut novéllae olivárum, * in circúitu mensae tuae.

Ecce sic benedicétur homo, * qui timet Dóminum.

Benedícat tibi Dóminus ex Sion: * et vídeas bona Jerúsalem ómnibus diébus vitae tuae.

Et videas fílios filiórum tuórum, * pacem super Israël.

Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.

Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, * et in saécula saeculórum. Amen.

Kyrie, eléison. Christe, eléison. Kyrie, eléison.

Pater noster *secreto usque ad*

(1) A differenza della precedente, non si tratta qui di benedizione nuziale, ma di una formola, che può consolare p. es. la vedova che si rimarita o gli sposi che si congiungono in matrimonio nel tempo chiuso. Non può adoprarsi senza speciale licenza della S. C. dei Riti, che la dà (in Italia álmeno) caso per caso.

℣. Et ne nos indúcas in tentatiónem.
℟. Sed líbera nos a malo.
℣. Dómine, exáudi oratiónem meam.
℟. Et clamor meus ad te véniat.
℣. Dóminus vobiscum.
℟. Et cum spíritu tuo.

Oremus.

Praeténde, quaésumus, Dómine, fidélibus tuis déxteram caeléstis auxílii, ut te toto corde perquírant, et quae digne póstulant assequántur. Per Christum Dóminum nostrum.
℟. Amen.

Sacra Romana Rota.

Circa la tassa di ricchezza mobile su una pensione [Cfr. *A. A. S.*, vol. XV, p. 515].

Romana. - *Crediti* - 21 giugno 1923. — Nel 1768 a rogito Quassa il Pontificio Collegio Greco di Roma, ottenuto prima il beneplacito apostolico, su alcune case di sua proprietà costituì un censo di annui scudi 425, e lo trasferì al Collegio Germanico pure di Roma, contro il versamento di scudi 17,000, alla ragione cioè del 2,50 per cento annuo: il censo fu costituito perpetuo, ma redimibile a volontà del Collegio Greco, il quale per sua parte si obbligava a pagarlo annualmente in scudi 425 « liberum, francum et exemptum ab omni et quacumque « *impositione, taxa*, gabella, tam imposita *quam imponenda*, etiam ex « dato et facto Supremi Principis, et absque ulla deminutione liberum ». Dopo la presa di Roma, fu estesa anche a Roma nel 1875, la legge su la tassa di ricchezza mobile (già vigente nel Regno dal 1864) con effetto retroattivo fino al 1872: anche il suddetto censo ne fu colpito, e anzi doppiamente perchè il Fisco lo tassava sia fra le rendite del Collegio Greco, sia sui proventi del Collegio Germanico. Accortosi dell'errore, il Fisco restituì nel 1883 al Collegio Germanico, ma non al Collegio Greco, in quanto che, giusta il regolamento del 1877, art. 15: « Gli enti morali dichiareranno non solo i redditi propri, ma eziandio « le pensioni... che essi pagano e pagheranno direttamente la impo- « sta... relativa a queste ultime rivalendosene sui loro assegnatari o cre- « ditori, *mediante ritenuta* ». Sorse quindi una contestazione fra i due Collegi, ma in breve il Germanico si persuase che il Collegio Greco aveva il diritto di rivalsa, nonostante la clausola del rogito, e quindi lo rimborsò della tassa pagata fino ad allora, e in seguito il Collegio Greco, nel pagare i 425 scudi annui, *si ritenne* preventivamente l'importo

della tassa di ricchezza mobile. Ma nel 1918, i solerti amministratori del Germanico, ristudiando il testo del rogito Quassa, si fermarono su la soprascritta clausola: « liberum, francum, etc. ab omni et quacum- « que impositione et. » e si convinsero che, *in forza di essa*, il Collegio Greco restava onerato anche della tassa di ricchezza mobile e ne richiese il rimborso almeno pei *trenta* anni precedenti. Alla ripulsa la causa fu portata in Rota nel 1922 sotto il dubbio « An Pont. Collegium « Graecum teneatur refundere Pont. Collegio Germanico taxam, vulgō *di* « *ricchezza mobile*, ab hoc Fisco solutam et solvendam super censum « in sorte scut. 17 millium, de quo in instrumento 16 sept. 1768 rog. « Quassa, et quoad praeteritum a qua die ». Al qual dubbio il Turno Solieri-Florczak-Mannucci, nella seduta del 22 giugno 1923 rispose: « *Negative* » condannando, a norma del can. 1910 § 1, la parte soccombente alle spese.

Come si vede la presente decisione è la più evidente e autorevole conferma di quanto, su questo medesimo argomento, fu scritto poco fa nel *Monitore ecclesiastico* (p. 154, ss.). Del pari come noi le motivazioni di essa sostengono che la tassa di ricchezza mobile è onere reale, non personale, pertinente al creditore, anche se, per metodo fiscale, la paghi materialmente il debitore, come *negotiorum gestor*, in guisa che ha pieno diritto di rivalsa anche mediante ritenuta. La cosa è del resto tanto evidente che fin nel dubbio in contestazione è detto « *taxam* AB HOC (i. e. a Collegio Germanico) *solutam et solvendam* » mentre è in fatto pacifico che *materialmente* la paga il Collegio Greco sebbene *formalmente* gravi il Collegio Germanico.

Ancora pienamente concorda col *Monitore* la decisione, nel ritenere, allegata del pari la lucida dottrina del De Luca, che le clausole *de communi stilo*, stabilenti *ut pensionarius sibi reservatam pensionem habere debeat francam et exemptam ab omni onere et contributione ex quavis causa* non hanno altro intento che di salvaguardare il pagamento *integrale* della pensione, la quale non deve *diminuirsi* col pretesto che al debitore sono aumentate le tasse, o vanno male i raccolti, ecc.; non già a garentire che oltre la pensione si debba pagare un compenso per la tassa che colpisce il creditore. Anche questo, con una troppo manifesta ingenuità, era detto nel dubbio in contestazione: *An Collegium Graecum* TENEATUR REFUNDERE (*sic*) *Collegio Germanico taxam ab hoc Fisco solvendam!* Non si chiedeva dunque che il censo fosse pagato integralmente; ciò si ammetteva anzi come già ottenuto: si domandava di aggiungere in più, quello che il creditore è obbligato a pagare per le tasse!

Infine è accettata anche la dottrina del *Monitore* che in quelle clausole che parlano di tasse governative, come qui, *imposita vel imponenda etiam ex facto Supremi Principis*, trattandosi dell'autorità ec-

ciesiastica allora imperante, è da escludere che venga compresa ogni imposizione dell'autorità laica, contraria al privilegio di immunità canonica.

Ma la decisione aggiunge molto di nuovo, specialmente nell'argomento della prescrizione che vi è egregiamente trattato. *In primis* si fa rilevare che, di fronte alle ragioni già addotte, il minimo che potrebbe concludersi è che sia per lo meno *dubbio* il senso della clausola *liberum, francum, etc.* in confronto alla tassa di ricchezza mobile. Ora questo *dubbio* non esiste più data l'osservanza seguita *ab initio*, cioè dalla prima imposizione della tassa di ricchezza mobile, fino al 1918, essendosi durante questo tempo il Collegio Greco rivalso per tale tassa, mediante ritenuta. Anche questo lo confessa l'attore nella sua stessa domanda: « Chiede che venga dichiarato che quanto al passato il Col- « legio Greco deve rimborsare *nei limiti del trentennio* (sopra v'è la « prescrizione: ma in fatto si risale al 1872) al Collegio Germanico, lo « ammontare della tassa di ricchezza mobile *che ha* indebitamente « *trattenuto* ». Si domanda dunque di dare *ora* alla famosa clausola, per lo meno *dubbia*, un senso contrario a quello che *col fatto* le si è dato almeno da 40 anni in giù, e *formalmente*, con previa contestazione, almeno dal 1883 in poi.

A questo proposito la decisione fa una osservazione dî grande interesse. Nella ipotesi estrema cui neppur gli attori possono sottrarsi, la prescrizione sarebbe cominciata nel 1883, e, mentre la contestazione in Rota ebbe luogo nel 1922: si avrebbero i 30 anni richiesti ora dal Codice, ma non i 40 richiesti dal diritto antecedente. A quale diritto si deve stare: a quello antecedente sotto cui fu cominciata, o all'attuale, sotto cui sarebbe finita? Anche questo dubbio fu trattato nel *Monitore* a p. 82 vol. XXXIII, e rispondemmo che deve starsi all'attuale, per la ragione che il termine finale verrebbe dopo la promulgazione della legge nuova, e quindi deve esser retto da questa. La medesima soluzione abbraccia anche la decisione, ma per una argomentazione più positiva. Osserva assai opportunamente che pur troppo il Codice di diritto canonico non ha alcuna di quelle *disposizioni transitorie* tanto necessarie alla pratica, e che avrebbero eliminato o troncato sul nascere le continue difficoltà che l'adozione delle nuove norme suscita. Però, per quanto riguarda le prescrizione, almeno per noi, tale lacuna può colmarsi, pel generale disposto del can. 1508: « *prout est in legislatione civili respectivae Nationis, Ecclesia... recipit* ». Ora nel Codice italiano, alle *Disposizioni transitorie*, n. 47, leggesi proprio quel che fa al caso nostro: « Le prescrizioni cominciate prima dell'attuazione del nuovo Codice sono regolate dalle leggi anteriori. Nondimeno le prescrizioni incominciate prima della detta attuazione e per le quali secondo le leggi anteriori si richiederebbe un tempo maggiore di quello fissato

dal nuovo codice, *si compiono col decorso del tempo fissato in esso* ». Dunque basta nel caso la prescrizione trentennale, che incontestabilmente s'è compiuta.

Ma tale ipotesi, che si abbia qui solo la trentennale, a cominciare cioè dal 1883, è la più dannata. In realtà si dimostra più che a sufficienza il possesso ultra quadragenario. Infatti nel 1883 fu riconosciuto dal Collegio Germanico che il Collegio Greco aveva diritto a rivalsa per tutto il pagato fin dal 1872, e in realtà lo rimborsò per gli arretrati dal 1872, come mostrano certissimi documenti in atti. Dunque deve dirsi che fin dal 1872 il Collegio Greco era nel quasi-possesso del diritto di rivalsa, sebbene *in fatto* non se ne servì efficacemente, che nel 1883. « Ut enim quis res aliquam vel ius aliquod possideat, iuxta « receptam ab omnibus notionem possessionis, non requiritur ut, quis « semper actu rem detineat corporaliter, vel ius semper actu exerceat, « sed sufficit, ut, usquedum relatio corporalis vel facti inter possesore et rem vel ius possessum intercedat, possessor habeat tutam « rei corporalis vel iuris exercendi possibilitatem » (cfr. cod. civ. ital. art. 685: Ruggieri, *Il possesso*, etc.). Ora il Collegio Greco si trovava fin dal 1872 in questa possibilità, come gli fu esplicitamente riconosciuta nel 1883 proprio fin da quel tempo. Dunque il suo stato di diritto è fissato dal 1872, e dura fino alla presente lite, per oltre 40 anni.

Per tali ragioni fu ben risoluto come sopra.

Segreteria di Stato.

Si fa divieto ai sacerdoti di assumere o ritenere uffici in amministrazioni finanziarie.

Circolare. - *Agli Ordinari d'Italia.* — Ill.mo e Rev.mo Signore: In virtù del can. 139 del Codice di Diritto Canonico, l'Ordinario può, per gravi ragioni, permettere ad un Ecclesiastico, suo suddito, di accettare un ufficio che importi responsabilità di carattere finanziario, presso Casse rurali, Cooperative od altri simili Istituti.

Se non che, riflettendo ai gravi inconvenienti che si sono verificati e vanno verificandosi in Italia, e volendo liberare i Reverendissimi Ordinari da ogni responsabilità in materia così importante, il Santo Padre, ha stabilito che d'ora innanzi, fino a nuova disposizione, nessun Ecclesiastico in Italia e nelle Isole adiacenti possa assumere, senza un esplicito permesso della Sacra Congregazione del Concilio, un simile ufficio e che coloro, i quali lo avessero assunto nel passato, lo dimettano entro il corrente anno; e se ciò non fosse possibile, ricorrano alla predetta S. Congregazione per ottenerne la debita licenza.

Nel renderla di ciò consapevole, profitto volentieri di quest'incontro per confermarmi con sensi di ben distinta considerazione. Di V. E. Ill.ma e Rev.ma

Dal Vaticano, 6 giugno 1923.

Aff.mo per servirla P. Card. GASPARRI.

ANNOTAZIONE

Le disposizioni sono chiare e giustificate nel testo medesimo. Solo crediamo utile notare che si tratta di « ufficio che importi responsabilità di « carattere *finanziario* »: non dunque di uffici che importano responsabilità di carattere puramente *morale*, quali quelli di *assistente*, *consulente*, *uomo di fiducia* e simili (cfr. art. 147 Cod. comm.). Si osservi ancora che la dizione « Ecclesiastico » è generale, e comprende qualsiasi grado della gerarchia ecclesiastica.

QUESTIONI

I.

Circa la dispensa dal digiuno naturale per la celebrazione.

Nel pubblicare la circolare *Optime novit* della S. C. del S. Officio (cfr. sop. pag. 129 s.) avvertivamo che ogni commento a un testo così preciso ci sembrava superfluo. Ma le domande e comunicazioni fatteci in seguito anche da Ecc.mi Vescovi, ci persuadono che qualche schiarimento è ancora opportuno.

In primo luogo è da tenere ben presente la ragione fondamentale addotta dalla S. Congregazione stessa « ne ex lege ecclesiastica qua reali « Corpori Christi debitum praestatur obsequium, *corpus Christi mysticum*, « seu animarum salus, detrimentum capiat ». Si tratta dunque unicamente di quella celebrazione di Messa che è necessaria al corpo mistico della Chiesa, cioè ai fedeli. Pertanto esplicitamente è stabilito: « Gravissimae huius legis « relaxationem *solum* concedendam esse quum spirituale fidelium bonum id « exigat, non vero ob *privatam* ipsius sacerdotis devotionem aut utilitatem ». Qui non v'è davvero possibilità d'equivoci: per quanto possa esser pietoso il caso d'un sacerdote che per ragione di infermità non valga a serbare il digiuno fino all'ora in cui soltanto potrebbe fidarsi di celebrare nel suo oratorio privato, l'Ordinario non ha dalla circolare in parola alcuna facoltà di autorizzarlo anche a prendere qualche goccia di medicina prima della Messa: e temiamo che anche ricorrendo a Roma, ben difficilmente possa essere esaudito. Molto meno potrà il detto sacerdote prendersi da sè tale licenza: la legge infatti rimane nel suo preciso vigore: qui non si tratta che di possibilità di dispensa. È quindi manifestamente illogico quanto taluno ha affer-

mato, che *ormai*, se un sacerdote che deve binare, prende per inavvertenza l'abluzione nella prima Messa, possa senz'altro scrupolo celebrare la seconda. Ripetiamo invece che, senza speciale indulto, ciò non è lecito ora un ette di più di quanto fosse lecito prima della circolare *Optime novit* (1).

In secondo luogo deve attendersi che la necessità *ex parte fidelium* di cui si tratta, deve pure esser precisa, e risultare dal dovere d'ufficio o da autorevole mandato: in una parola la necessità di binare o dir Messa, a quell'ora in cui non sia possibile, senza grave incomodo del celebrante, serbare il digiuno, deve essere ineluttabile, in guisa che un determinato sacerdote sia veramente forzato a subirla. Se vi si può rimediare in qualsiasi altro modo, spostando l'orario, o cambiando il celebrante, deve piuttosto sperimentarsi prima quest'ultimo rimedio. Pertanto è ancora assurdo asserire o pensare che la dispensa può darsi senz'altro quando la Messa vada celebrata a mezzodì, o anche più tardi; non mancano infatti sacerdoti che possono benissimo, o certo senza *grave* incomodo, tollerare codesto digiuno: solo dunque nel caso specifico che un sacerdote d'altronde insostituibile, non possa senza grave e certo danno della sua salute, restar digiuno fino a quell'ora, innanzi la quale non possa anticiparsi una data Messa, senza danno del bene spirituale dei fedeli, può *tuta conscientia* concedersi la dispensa.

A conferma di ciò sia lecito sottoporre quanto ci risulta della prassi della Sacra Congregazione. Per la Messa *tardiore hora* la Congregazione non concede fin qui ai Vescovi alcuna facoltà abituale. Si deve cioè ricorrere *caso per caso* (non diciamo già, ben s'intende, Messa per Messa) esponendo le singole circostanze, particolarmente la necessità di mantener la Messa a tale ora, l'impossibilità di trovare altro celebrante, e l'impossibilità per quello di cui si tratti, di osservare il digiuno necessario: infine si deve indicare entro quali limiti possa contenersi la dispensa, sia quanto alla qualità e quantità delle cose da permettere, sia quanto alla possibilità di distanziare la rottura del digiuno dalla celebrazione.

Solo pei casi di binazione si concede la facoltà abituale, con questa formola a stampa: « Sanctissimus benigne indulgere dignatus est ut ... Orator, « *graviter eius onerata conscientia super vera necessitate*, sacerdotibus sibi « subditis, *animarum curam habentibus*, qui naturale ieiunium absque *certo et* « *gravi incommodo* servare nequeant, quoties sacrosanctum Missae sacrificium « *diebus dominicis aliisque per annum festis de praecepto*, ob fidelium ne- « cessitatem, *extra propriam ecclesiam paroecialem in loco dissito* iterare « debeant, veniam concedere valeat, secreto servendam nisi forte gratiae ma- « nifestatio necessaria iudicetur ad scandalum removendum, sumendi ante « *secundae* Missae celebrationem aliquid tantum per modum potus *vel medi-* « *cinae*, exclusis tamen omnino *alcoolicis* vel quomodocumque inebriantibus. « Idque ad triennium, si tamen expositae *specialissimae circumstantiae* per- « duraverint: quo elapso referat orator quot huiusmodi dispensationes con- « cernent, et quaenam fuerint causae ad concedendum impellentes ».

(1) Ancor più strano è affermare che qui nulla han che vedere le medicine: forse che la circolare suppone lecite le medicine, e si limita a concedere soltanto i cibi e le bevande?

Non occorre certamente altro che un attento confronto tra questa formola e la circolare, per rilevare le maggiori restrizioni che questa contiene: *qui* non può concedersi la dispensa a chi non è in cura d'anime (parroco o vicario: c. c. 451, 471–476), non per le feste soppresse o altre non di precetto, non per la binazione nella stessa chiesa parrocchiale nè per chiese vicine, di guisa che l'incomodo sembra dover risultare dalla impossibilità di percorrere una lunga o difficoltosa via. Per tutti questi ed altri casi bisogna ricorrere volta per volta, come s'è detto per la Messa *tardiore hora*, e solo quando (anche per questa) non vi sia più tempo, il Vescovo può dispensare da sè, riferendo poi *al più presto*, com'è detto nella circolare.

Infine è bene notare che nell'indulto si parla di *specialissimae circumstantiae* che lo rendono necessario, e che si spera possano esser limitate entro il triennio: ciò fa anche scorgere che non siamo in regime stabile di dispensa, e neppure che si sia socchiusa una porta per lasciarla così o per aprirla più largamente poi, ma al contrario, non si ha che una deroga, limitata e momentanea, a una legge severa, finchè la esigeranno le attuali condizioni, e specialmente la penuria di sacerdoti occasionata dalla guerra. La legge, ripetiamo, resta esattamente qual'era, nè i moralisti hanno alcunchè a cambiare nel modo di proporla e interpretarla.

II.

Circa l'altare privilegiato per gli agonizzanti.

Il rescritto pubblicato a pag. 261 merita qualche schiarimento, che la ristrettezza del tempo ci impedì di aggiungervi. Il can. 930 del Codice, dichiara: « Nessuno può applicare ad altri, *in vita*, le indulgenze che egli « stesso ha lucrato » mentre può benissimo applicarle *per modum suffragii* alle anime del purgatorio. Ora come va inteso l'altare privilegiato per gli agonizzanti? Essi sono certamente *vivi*, quindi non può ad essi trasferirsi l'indulgenza che guadagna il celebrante; nè si può certo intendere che l'agonizzante ne profitterà nel momento della morte, poichè l'indulgenza non può rimanere *in suspenso*, ma deve applicarsi nel momento in cui è lucrata.

Per sciogliere queste difficoltà basta ricordare che l'altare privilegiato non è soltanto *pro defunctis*, ma anche *pro vivis*. È noto che fin dal tempo di Innocenzo II († 1130) era in fiore la pratica di visitare i sette altari privilegiati di S. Pietro in Vaticano (la Madonna di S. Gregorio, Ss. Processo e Martiniano, S. Michele, S. Petronilla, Madonna della Colonna, Ss. Simone e Giuda, S. Gregorio), con la qual visita si lucravano dai fedeli copiose indulgenze. Simile favore dei sette altari fu dal sec. XVII in poi concesso a molte chiese fuori di Roma. In seguito altri altari di S. Pietro furono dichiarati privilegiati, e primo di tutti quello sotterraneo degli Apostoli. Il privilegio consisteva in ciò che ogni fedele che li visitava guadagnava alle consuete condizioni l'indulgenza plenaria una volta al mese, e 300 giorni, a ogni *visita*. Oggi rarissimamente si concede tale facoltà, per la semplice *visita*, a altari fuori di Roma. È invece frequentissima la concessione sia locale che perso-

nale di altare privilegiato per la *celebrazione*; e il Codice ne ha fatto testè facoltà larghissima col can. 916. Giusta la dichiarazione della S. C. delle Indulgenze, 25 agosto 1897 ad III, ove altro non è espresso, il privilegio va così inteso: se la Messa è celebrata *pei vivi*, il vivo per cui si celebra, se è in stato di grazia, guadagna l'indulgenza plenaria *per modum absolutionis, seu iurisdictionis*; se è celebrata pei defunti, si applica allo stesso defunto l'indulgenza plenaria *per modum suffragii*. Non è dunque il sacerdote celebrante che lucra a sè l'indulgenza e la trasferisce a un vivo, ma la persona stessa per cui si celebra la guadagna; e perciò non si parla indulgenza, ma di *facoltà* di altare privilegiato. Dunque nel caso degli agonizzanti, è l'agonizzante medesimo che la lucra, vivendo, *per modum absolutionis*; non già gli si applicherà a suo tempo *per modum suffragii*; con la differenza dalle altre indulgenze, che guadagnandola in vita, non può l'agonizzante applicarla neppure a un'anima purgante (S. C. S. Off. 8 iul. 1846). Si avverta pertanto:

1° Questa indulgenza non può separarsi dall'applicazione della Messa: si lucra infatti appunto dal vivente per cui si celebra (S. C. Ind. 25 aug. 1897): quindi se la Messa si celebra per un defunto, non si può applicare l'indulgenza a un vivo, anche agonizzante (ibid ad II).

2° Questa indulgenza non può applicarsi che a *una sola* anima per ogni Messa (S. C. Ind., 29 iul. 1840): se nulla impedisce, non è però *necessario*, specificarla fino all'ultimo, potendo benissimo lasciarsi alla divina volontà di determinarla: si può dunque celebrare per più viventi, anche per tutti gli agonizzanti e applicare l'indulgenza a uno solo, designato, anche in genere, p. es., per l'agonizzante più abbandonato, o il più divoto della S. Vergine; oppure non designato affatto. Essendo infatti già dichiarato che anche ove manchi ogni designazione, il privilegio opera (dec. 1. iun. 1880 ad III), resta chiaro che Dio s'incaricherà della designazione.

NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA

I Cappellani militari per la R. marina (R. D. 15 luglio 1923) n. 1817. — Art. 1. – Per il servizio religioso nella R. marina sono nominati anche in tempo di pace, cappellani militari in numero di cinque che assumeranno il titolo di cappellani capi della R. marina. La nomina avrà luogo con Regio decreto su proposta del Ministro della marina e previa dichiarazione da parte di coloro che saranno prescelti, di assoggettarsi a tutti i doveri derivanti dalle disposizioni richiamate dal presente decreto.

Art. 2. – I cappellani capi avranno grado assimilato a quello di capitano e saranno ad essi applicabili le disposizioni sullo stato degli ufficiali, sul trattamento economico, sulla disciplina e tutte le altre vigenti per gli ufficiali della R. Marina comprese quelle sulle pensioni militari, in quanto non siano variate dalle presenti disposizioni.

Il Ministro della marina ha facoltà di far cessare dal grado e dall'impiego i cappellani capi contro i quali dalla competente autorità ecclesiastica siano stati presi provvedimenti disciplinari pei quali essi non possano, anche temporaneamente, esercitare il loro ministero religioso.

Art. 3. - I cappellani dopo il 10° anno di servizio attivo permanente assumeranno la qualifica di primi cappellani a tutti gli effetti della legge 14 luglio 1907, n. 469 e successive modificazioni.

Art. 4. - Per i cappellani capi i limiti di servizio e di età per il collocamento a riposo per anzianità di servizio sono stabiliti rispettivamente in 25 e 55 anni.

Essi non possono rimanere in servizio oltre i 60 anni.

Art. 5. - Con decreto ministeriale saranno stabilite le norme per la divisa dei cappellani capi.

Art. 6. - Quando i cappellani capi in servizio effettivo non siano sufficienti per provvedere con essi all'assistenza religiosa anche presso gli ospedali della R. marina, a tale servizio sarà provveduto mediante speciale convenzione con sacerdoti che si impegnino di prestare l'opera loro nei predetti ospedali, e ai quali non saranno applicabili le norme del presente decreto.

Ugualmente potrà essere provveduto per l'assistenza religiosa presso distaccamenti, stabilimenti, istituti, ecc., della R. marina.

Art. 7. - Il servizio prestato nel R. esercito o nella R. marina dagli attuali cappellani capi della R. marina sarà considerato a tutti gli effetti del presente decreto qualora in base ad esso i medesimi cappellani capi siano assunti in servizio attivo permanente.

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° luglio 1923.

Circa le affrancazioni di canoni (R. decreto-legge 15 luglio 1923, n. 1717. — Art. 1. - Le prestazioni perpetue di qualsiasi natura, compresi i canoni enfiteutici, possono essere affrancate nonostante patto, disposizione o legge in contrario, salvo quanto è disposto nell'art. 14 (1). Parimenti possono essere affrancati i canoni enfiteutici temporanei.

L'affrancazione avrà luogo secondo le norme stabilite negli articoli seguenti anche se l'obbligo della prestazione sia sorto e l'enfiteusi sia stata costituita anteriormente al presente decreto.

Art. 2. - Agli effetti del presente decreto le prestazioni e le enfiteusi sono perpetue e considerate come tali:

1° Se la perpetuità risulti dagli atti costitutivi o da documenti che ne tengano luogo;

2° Se negli atti costitutivi o nei documenti che ne tengano luogo non sia determinata la durata dell'obbligo della prestazione o la durata dell'enfiteusi;

(1) L'art. 14 che consente, entro certi limiti, il patto di *inaffrancabilità temporanea*, modifica l'art. 1564 del Cod. civ., che stabiliva il diritto assoluto d'affranco, in omaggio al principio della libera commerciabilità dei beni: il diritto romano, lasciava libere le parti di pattuire l'affrancabilità o meno. Tra le due tendenze il presente D. L. sceglie la via media, intendendo favorire con l'art. 14 la formazione della *piccola proprietà coltivatrice*.

3° Se l'obbligo della prestazione sia comunque sorto e l'enfiteusi sia stata comunque costituita senza determinazione di durata;

4° Se per legge, per consuetudine, per convenzione o per disposizione possa riconoscersi obbligatoria la indeterminata rinnovazione del titolo costitutivo;

5° Se siano state costituite almeno a terza generazione oppure per durata non inferiore a cento anni.

Art. 3. - Il prezzo di affrancazione si determina capitalizzando la somma in danaro dovuta come prestazione o la somma corrispondente al valore delle derrate dovute allo stesso titolo.

La capitalizzazione ha luogo in base alla prestazione dovuta al tempo in cui si procede all'affrancazione ed in ragione del cento per cinque; oppure in ragione del cento per quattro, se l'obbligo della prestazione è sorto posteriormente alla legge 22 giugno 1905, n. 268 (1).

Quando manchi il titolo o da questo non risulti la prestazione dovuta, la capitalizzazione ha luogo sulla base della prestazione corrisposta nell'ultimo decennio anteriore all'epoca in cui si procede all'affrancazione.

Sono salve le convenzioni con cui si sia stabilito il pagamento di un prezzo inferiore a quello sopra accennato e per le enfiteusi concesse a tempo determinato e non eccedente i trenta anni anche le convenzioni con cui si sia stabilito il pagamento di un prezzo maggiore, che non deve però eccedere il quarto di quello sopra indicato.

Art. 4. - Se la prestazione consista in una determinata somma di denaro, la capitalizzazione si effettua esclusivamente in base alla quantità numerica della somma stessa, qualunque sia la specie della moneta prevista nel titolo o corrente al tempo della costituzione di questo (2).

Art. 5. - Se la prestazione consista in una quantità fissa di derrate di qualsiasi natura, la somma da capitalizzare si determina in base alla media del valore delle prestazioni corrisposte nell'ultimo decennio.

Se invece consista in una quota di derrate, per la determinazione della somma da capitalizzare a termine del comma precedente, la quota deve essere ridotta in una quantità fissa corrispondente alla media delle quantità effettivamente corrisposte nell'ultimo decennio.

Art. 6. - Se la prestazione sia stabilita in misura per tutta la sua durata non eguale ma progressiva e decrescente, la somma da capitalizzare, la quantità fissa o la quota delle derrate si determina in base alla media delle somme, delle quantità e delle quote corrisposte nell'ultimo decennio, se si tratti di prestazione progressiva; in base alla media delle somme, delle quantità o delle quote che si dovrebbero corrispondere nel decennio successivo all'affrancazione, se si tratti di prestazione decrescente.

In quest'ultimo caso però la determinazione del valore delle derrate o della quantità di esse corrispondente alla quota della prestazione è fatta in base alla media del decennio precedente.

(1) Anche questa innovazione (25 volte il canone, invece di 20 volte) è notevole e degna di lode.

(2) Così vien tolto il privilegio fatto ai direttari che per concessione antiche godevano il diritto d'avere il capitale d'affranco in oro.

Art. 7. - Se l'affrancazione ha luogo nei primi dieci anni dall'entrata in vigore del presente decreto, agli effetti degli articoli 5 e 6, la media del valore delle derrate e quella delle quantità corrispondenti alle quote delle derrate debbono essere ventennali.

Art. 8. - Il valore delle derrate viene accertato, per i canoni enfiteutici o di carattere enfiteutico, nella Provincia dove è situato il fondo o la maggior parte di esso, e per le altre prestazioni nella Provincia nella quale l'obbligazione deve essere eseguita.

All'uopo ogni Camera di commercio pubblicherà annualmente, in base ai prezzi correnti nelle piazze della rispettiva circoscrizione, la media ventennale e successivamente anche la decennale delle derrate più in uso.

Per le derrate non contemplate in detta media, il valore è fissato dal Prefetto su richiesta dell'interessato, previo parere della locale Camera di commercio.

Art. 9. - Il prezzo di affrancazione dei fondi enfiteutici, se concedenti siano il Demanio o qualunque altra amministrazione dello Stato, il Fondo per il culto, gli Economati generali dei Beneficii vacanti, le Provincie, i Comuni ed ogni altra persona giuridica soggetta a tutela governativa, e l'enfiteusi sia stata costituita anteriormente all'entrata in vigore della legge 22 giugno 1905, n. 268, è fissato nella somma corrispondente a 15 annualità di canone:

a) quando la somma o il valore corrispondente al canone originario o a ciascuna delle singole parti in cui questo siasi diviso non superi lire 30 annue;

b) quando, trattandosi di fondi rustici, il valore del canone non superi lire 100 e l'affrancante sia coltivatore diretto del fondo o ne diriga personalmente la coltivazione.

La presente disposizione nel caso indicato alla lettera *a*) si applica anche per l'affrancazione delle altre prestazioni di cui all'art. 1.

Nelle affrancazioni previste dal presente articolo non è dovuto il supplemento del prezzo di cui all'art. 11.

Restano ferme, in quanto siano applicabili, le facilitazioni concesse dalla legge 29 giugno 1893, n. 347.

Art. 10. - Il prezzo di affrancazione quando l'obbligo della prestazione sia sorto o l'enfiteusi sia stata costituita anteriormente all'entrata in vigore della legge 22 giugno 1905, n. 268, può pagarsi anche mediante titoli del Debito pubblico italiano consolidato al 5 %, calcolati al valore risultante, nel sabato precedente al contratto o alla domanda giudiziale di affrancazione, dalle liste della borsa del luogo in cui deve eseguirsi il pagamento, ovvero, in mancanza di quella, del luogo più vicino (1).

Art. 11. - Per i canoni enfiteutici in denaro e per le prestazioni similmente in denaro, di cui l'obbligo sia sorto anteriormente al 24 maggio 1915, l'affrancante, oltre il prezzo di affrancazione determinato in conformità degli

(1) Così, come abbiamo notato sopra (p. 297) è tolta l'ingiustizia creata a favore delle cartelle del Prestito Nazionale, dai decreti legge 1916 e 1920, per cui il capitale si decurtava del 15 e 20 per cento.

articoli precedenti, deve pagare al concedente o al creditore un supplemento pari alla quinta parte del prezzo medesimo.

Se all'affrancazione non si faccia luogo nel termine di un anno dalla pubblicazione del presente decreto, il pagamento della prestazione è aumentato del quinto. In tale caso il prezzo della eventuale successiva affrancazione è determinato sulla prestazione così aumentata senza il supplemento di cui al primo comma del presente articolo (1).

Art. 12. - Nelle affrancazioni delle enfiteusi perpetue per le quali sia dovuto un laudemio, deve pagarsi al concedente, oltre al prezzo di affrancazione, una indennità determinata nella seguente misura:

a) la centesima parte del valore del fondo diminuito del prezzo di affrancazione se il laudemio sia fissato nella misura della quinquagesima:

b) il doppio dell'indennità stabilito nella lettera *a*) se il laudemio sia fissato in misura non maggiore della vigesima;

c) il triplo se il laudemio sia fissato in misura maggiore.

Nell'affrancazione delle enfiteusi temporanee le anzidette indennità sono raddoppiate. Il valore del fondo sarà determinato con le norme contenute nel primo comma dell'art. 10 del decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2169, e con quelle che le sostituiranno (2).

Art. 13. - Qualora al concedente o al creditore siano riservati diritti di godimento o di uso, il prezzo di affrancazione, dovuto a norma dei precedenti articoli, è aumentato in corrispondenza del valore dei diritti che con l'affrancazione vengono a cessare.

Corrispondente aumento avrà pure luogo quando il concedente o il creditore abbia acquistato servitù che aumentino in modo permanente il valore del fondo e non cessino con l'affrancazione.

Il prezzo è invece diminuito quando il concedente o il creditore viene liberato con l'affrancazione da oneri, che, secondo la legge del tempo in cui fu costituita l'enfiteusi o sorse l'obbligo della prestazione, sarebbero stati a carico dell'enfiteuta o del debitore.

Art. 14. - Nelle enfiteusi di fondi rustici di superficie non maggiore di 10 ettari, concesse a chi sia coltivatore diretto del fondo o a chi ne diriga personalmente la coltivazione, sarà efficace la rinuncia al diritto di affrancazione per una durata non superiore ai 50 anni.

Se è convenuta una durata maggiore, questa viene ristretta a 50 anni.

Restano in vigore le leggi speciali che consentono la rinunzia al diritto di affrancazione per un diverso periodo di tempo.

Art. 15. - Nella procedura di affrancazione dell'enfiteusi, l'atto stipulato tra il concedente o l'affrancante o, in mancanza, la domanda giudiziale deve essere trascritta a norma degli articoli 1936 e seguenti del Codice civile. La sentenza deve essere annotata in margine della trascrizione della domanda giudiziale.

Prima della domanda giudiziale oppure qualora al momento della tra-

(1) Anche queste disposizioni, per compensare in parte il creditore della svalutazione della moneta, sono notevolissime.

(2) Cioè con la valutazione all'effetto dell'imposta sul patrimonio.

scrizione dell'atto stipulato tra le parti risultino iscrizioni ipotecarie sul diritto del concedente, l'affrancante dovrà depositare nella locale Cassa dei depositi e prestiti il prezzo di affrancazione nella misura stabilita dal presente decreto.

Gli effetti giuridici dell'affrancazione rispetto ai terzi si avranno dalla data della trascrizione dell'atto stipulato tra le parti o dalla data dell'annotazione della sentenza, formalità alle quali il conservatore delle ipoteche non potrà procedere ove la parte che chiede la trascrizione o l'annotazione della sentenza non provi che sia stato eseguito il deposito a termine del precedente capoverso, oppure, in mancanza di iscrizioni ipotecarie, che sia stato effettuato il pagamento del prezzo di affrancazione.

Art. 16. - In caso di iscrizione ipotecaria sul diritto del concedente alla ripartizione della somma depositata a' termini dell'articolo precedente provvede il pretore nella giurisdizione del quale trovasi il fondo da affrancare o la maggior parte di esso, previa citazione delle parti e dei creditori ipotecari a cura del più diligente.

Art. 17. - In caso di domanda giudiziale e in mancanza di iscrizioni ipotecarie sul diritto del concedente, il deposito di cui all'art. 16 viene ritirato dal concedente stesso mediante presentazione del decreto di svincolo emesso dal competente pretore in base al certificato del conservatore delle ipoteche.

Qualora invece sul diritto del concedente esistano iscrizioni ipotecarie, il deposito viene svincolato dai creditori e dal concedente per l'eccedenza, mediante presentazione del provvedimento di ripartizione di cui all'articolo precedente.

Art. 18. - Le spese di affrancazione sono a carico dell'affrancante eccetto quelle che dipendono dal procedimento reso necessario dalle iscrizioni ipotecarie sul diritto del concedente, per le quali si procede a' termini degli articoli 370 e seguenti del Codice di procedura civile.

Art. 19. - Se la prestazione non supera lire 10, gli atti relativi all'affrancazione sono esenti dalle tasse di bollo, di registro, ipotecarie e di voltura catastale.

Se la prestazione supera lire 10 ma non lire 100, gli atti medesimi sono soggetti alla metà delle tasse di bollo, di registro, ipotecarie e di voltura catastale.

Nei casi suindicati gli onorari o compensi dovuti al notaio o altro pubblico ufficiale che presti la sua opera negli atti di affrancazione sono ridotti alla metà di quelli stabiliti dalle rispettive tariffe.

Riforme della imposta di successione (R. D. 20 agosto 1923 n. 1802. — Art. 1. - La tassa stabilita dalla tariffa annessa alla legge 24 sett. 1920, n. 1300, è soppressa per le successioni:

a) fra parenti in linea retta, salvo quanto è disposto nell'articolo 3 per i figli adottivi.

b) fra coniugi;

c) tra fratelli e sorelle;

d) tra zii e nipoti;

e) a favore dei discendenti di fratelli e sorelle dell'autore della successione, se succedono per diritto di rappresentazione.

La presente disposizione è applicabile alle successioni apertesi a partire dal 9 luglio 1923.

Art. 2. – È soppressa altresì la tassa sui trasferimenti a titolo gratuito per atto tra vivi tra parenti in linea retta, stabilita dalla tariffa di cui all'articolo precedente.

L'atto è soggetto alla tassa fissa di lire 10, oltre la tassa di trascrizione e i diritti catastali eventualmente dovuti.

La tassa sui trasferimenti a titolo gratuito per atto tra vivi negli altri rapporti di famiglia indicati nel precedente articolo, esclusi quelli in linea retta, è ridotta alla misura stabilita dalla vigente tariffa sulle tasse di registro per i trasferimenti a titolo oneroso.

La tassa fissa di lire 10 è pure dovuta sulla costituzione di dote fatta dallo sposo.

La presente disposizione è applicabile agli atti stipulati dal 9 luglio 1923 in poi.

Art. 3. – Nelle trasmissioni a titolo gratuito per atto tra vivi e per causa di morte:

a) fra prozii e pronipoti, cugini ed altri parenti oltre il quarto grado;

b) tra affini;

c) fra estranei;

è dovuta la tassa da liquidarsi in base alle seguenti aliquote:

fino		a lire	10,000	12	per cento
da lire	10,001	a lire	25,000	15	»
da »	25,001	a »	50,000	18	»
da »	50,001	a »	100,000	22	»
da »	100,001	a »	250,000	26	»
da »	250,001	a »	500,000	30	»
da »	500,001	a »	1,000,000	35	»
da »	1,000,001	a »	5,000,000	40	»
da »	5,000,001	a »	10,000,000	45	»
oltre			10,000,000	50	»

Con le stesse aliquote si regola la tassa dovuta nelle successioni legittime o testamentarie dei figli adottivi agli adottanti; nelle successioni testamentarie dell'adottante all'adottato e nelle donazioni fra loro; salvo in tutti questi casi la riduzione della tassa alla metà.

Ove però fra l'adottante e l'adottato vi siano rapporti di parentela compresi fra quelli previsti dagli articoli 1 e 2 del presente decreto, sono applicabili senz'altro le disposizioni di questi articoli.

La tassa fissa di L. 10 stabilita col precedente art. 2 e le tasse di che al presente articolo ed agli articoli 8, 9, 10 e 11 della tariffa annessa alla legge 24 settembre 1920, n. 1300, non sono soggette ad aumenti per addizionale, decimi e centesimi.

Le disposizioni di questo articolo sono applicabili alle successioni apertesi a partire dal 9 luglio 1923 ed alle donazioni avvenute con atti stipulati dalla stessa data in poi.

Art. 4. - La data del 1° ottobre 1923, stabilita dall'art. 59 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 158, per l'estensione delle leggi e regolamenti in materia di tassa di registro, indicati nell'articolo 1 dello stesso decreto, ai territori annessi al Regno dalle leggi 26 settembre 1920, n. 1321, e 19 dicembre 1920, n. 1778, è prorogata a tutto il giorno 8 luglio 1923, riguardo alle sole disposizioni che si riferiscono alle successioni ed alle donazioni.

Art. 5. - Restano tuttora ferme le disposizioni degli articoli 71, 75, 79 e 81 del testo unico delle leggi sulle tasse di registro 20 maggio 1897, numero 217, riguardo alla forma delle denunzie di successione e di avveramenti di condizioni sospensive enunciate in atti di ultima volontà; alle persone obbligate a presentare le denunzie ed ai termini per la presentazione, anche quando trattasi di trasferimenti esenti dalla tassa di successione a' sensi dell'articolo 1 del presente decreto, sempre che il trasferimento comprenda beni immobili o diritti capaci di ipoteca, e ciò agli effetti della trascrizione e della voltura catastale e della liquidazione della tassa e dei diritti relativi.

Nel caso di ritardo, di omissione della denunzia o di omissione di beni nella denunzia dei trasferimenti anzidetti e di tardivo pagamento della relativa tassa di trascrizione, sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 96 e 98 del testo unico sopra citato, salvo che le sopratasse devono essere commisurate alla tassa di trascrizione.

Art. 6. - Sono estese alle successioni testamentarie le disposizioni dell'articolo 2 del R. decreto 24 novembre 1919, n. 2163, allegato *E*.

La trascrizione del certificato di denunziata successione è obbligatoria per le successioni testamentarie ed intestate sempre che esse comprendano beni immobili o diritti capaci d'ipoteca, a chiunque sieno devoluti questi beni e qualunque sia il loro valore, indipendentemente dalle passività che li gravino.

Per le successioni testamentarie la trascrizione del certificato anzidetto sostituisce quella prescritta dall'articolo 2, lettera *c*, del decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 575, dei testamenti e dei processi verbali di deposito di testamenti olografi o di apertura o pubblicazione dei testamenti segreti, nonchè degli atti qualsiansi, anteriori alla domanda di trascrizione e uniti a questa, dai quali risulti la qualità di erede o di legatario.

Art. 7. - L'amministrazione delle finanze può in ogni tempo invitare l'erede a presentarsi, non oltre il termine di quindici giorni dalla notificazione di apposito invito, per sottoscrivere una formula di giuramento, nella quale si affermi che le dichiarazioni da lui fatte, e da conformarsi o correggersi in questa occasione, circa la pertinenza o non pertinenza, all'autore della successione, di titoli di rendita pubblica, di azioni od obbligazioni e titoli di ogni specie, emessi da società od enti, e di qualsiasi altro cespite, sono integrali e veritiere.

Il giuramento è ricevuto dal pretore del luogo in cui ha sede l'autorità che ha fatto l'invito, previa ammonizione sulla importanza morale dell'atto, a norma dell'articolo 226, capoverso primo, del codice civile: e della prestazione di esso è redatto processo verbale sottoscritto dalla parte, dal pretore e dal cancelliere.

Nel caso che prima di sottoscrivere la formula del giuramento l'erede dichiari beni omessi nella denunzia e non accertati d'ufficio dall'amministrazione, la sopratassa, pari alla tassa sui beni omessi aumentata di un quinto, comminata dall'articolo 96 del testo unico delle leggi sulle tasse di registro 20 maggio 1897, n. 217, è ridotta ad un decimo del suo ammontare. Se invece l'erede si rifiuti di sottoscrivere la formula del giuramento o non si presenti nel termine assegnatogli per firmarla, e successivamente sia accertata una omissione, la sopratassa sui beni omessi è elevata al doppio della tassa. La sopratassa è pure elevata al doppio della tassa, se l'omissione è accertata dopo che sia stata sottocritta la formula del giuramento.

Art. 8. - È abrogato l'articolo 3 dell' allegato *A* al R. decreto 24 novembre 1919, n. 2163, modificato dall'articolo 2 della legge 24 settembre 1920, n. 1300, concernente la tassa complementare sulle successioni, e ciò per le successioni apertesi dal 9 luglio 1923 in poi.

Art. 9. - Nel caso di rinunzia pura e semplice ad un'eredità o ad un legato, colui che ne profitta deve pagare la tassa di successione che a norma dell'art. 3 sarebbe eventualmente dovuta dall'erede o legatario rinunziante, a meno che egli sia personalmente tenuto, in applicazione dello stesso articolo e dell'art. 4 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *C*, ad una tassa di maggiore ammontare.

Fermo l'obbligo della registrazione degli atti o dichiarazioni contenenti le rinunzie di cui al comma precedente, è abrogata ogni altra disposizione dell'art. 7 del decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 629, ed è altresì abrogato l'art. 7 della legge 23 gennaio 1902, n. 25 allegato *C*.

Art. 10. - Sono ammessi in deduzione dall'asse ereditario i debiti verso le pubbliche amministrazioni certi al momento della apertura della successione, anche se liquidati posteriormente, purchè siano giustificati nel termine stabilito dall'art. 58 del testo unico delle leggi sulle tasse di registro 20 maggio 1897, n. 217; a meno che non sia provato con un certificato dell'amministrazione creditrice che un mese prima della scadenza di questo termine la liquidazione non era ancora avvenuta, nel qual caso la giustificazione deve fornirsi entro due mesi dalla data della liquidazione.

Art. 11. - Le sopratasse sulle successioni e sulle donazioni, applicabili a' sensi degli articoli 29, 96 e 98 del testo unico delle leggi sulle tasse di registro 20 maggio 1897, n. 217 e non pagate fino alla data del presente decreto, saranno ridotte ad un decimo della misura normale, senza pregiudizio del diritto alla ulteriore riduzione alla metà, se sia applicabile il disposto dell'art. 99 del citato testo unico, ove entro il 31 dicembre 1923 siano pagate integralmente le tasse dovute, nonchè le sopratasse ridotte, ed adempiute, in quanto sia possibile, le formalità prescritte.

Rimangono ferme le disposizioni degli articoli 9 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *C*, e 1 del decreto luogotenenziale 15 luglio 1915, numero 1153, circa il pagamento rateale delle tasse di successione ivi contemplate, ma la riduzione di che al comma precedente non avrà luogo, qualora per il mancato pagamento di una rata di tasse e sopratasse si incorresse nella decadenza della dilazione concessa in base ai citati articoli della legge del 1902 e del decreto del 1915.

È data alle Intendenze di finanza la facoltà di concedere, in casi speciali, brevi proroghe, non oltre però il 31 dicembre 1923 delle scadenze dei termini per il pagamento delle tasse di successione, avvenute o che avverrano dal 9 luglio al 31 ottobre 1923.

Art. 12. - Tutte le disposizioni e sanzioni oggi vigenti nella materia contemplata dal presente decreto restano in vigore in quanto non siano incompatibili col presente decreto.

Le disposizioni del presente decreto devono entrare in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, salvo l'osservanza dei termini espressamente stabiliti.

Il Ministro delle finanze ha facoltà di emanare tutte le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

CRONACA ECCLESIASTICA

Lettere Apostoliche. — Merita speciale rilievo una *Epistola Apostolica* scritta il 20 agosto u. s. a monsig. Fiorenzo Du Bois de la Villerabel, vescovo di Annecy, in occasione del millenario di S. Bernardo da Mentone, fondatore dei celebri Ospizi alpini sui due monti che da lui han preso il nome di grande e piccolo San Bernardo, per l'Italia e la Savoia e la Svizzera. Il Santo Padre vi ricorda con piacere le sue escursioni alpine durante le quali ebbe a constatare coi suoi occhi quanto provvidenziale fosse quest'opera di grande carità che esalta con magnifiche parole: dai brevi cenni della vita del santo lo rivendica come gloria italiana, in quanto che tutta la sua formazione spirituale si compì in Aosta e tutto il suo apostolato su le Alpi nostre donde estirpò le ultime reliquie del paganesimo e chiuse la via ai saraceni. Conchiude pertanto proclamando S. Bernardo da Mentone *patrono degli alpigiani* e anche dell'*alpinismo*, di cui dice: « fra tutti i generi di oneste esercita-« zioni sportive, non ve n'è altro più salutare - quando non si spinga a teme-« rità - sia pel corpo, che per l'anima. Poichè nella dura fatica dell'ascen-« sione, nel progredire in un'atmosfera sempre più pura e leggera, le forze « e i nervi si rinfrancano; mentre nel superare le difficoltà della natura si « tempra il coraggio per la lotta che impone la vita, e nella contemplazione « degli immensi orizzonti che s'aprono su le cime, mentre svelasi allo sguardo « tutto un mondo nuovo, nascosto ai valligiani, la mente spazia più facile « fino al cielo, fino a Dio creatore » [*A. A. S.* XV, 437].

Non meno interessante della presente, in quanto vi si svela del pari facilmente l'impronta personale del S. Padre, è la lettera datata il 4 agosto, con cui deputa il Card. Ehrle, il celebre suo antecessore nella prefettura della Biblioteca Vaticana, a rappresentarlo nelle feste che entro il mese si preparavano a Bobbio pel XIII centenario di S. Colombano, di cui esalta l'apostolato attraverso l'Irlanda sua patria, la Francia, la Germania, la Svizzera e la Lombardia, fermandosi finalmente in quella solitudine ove scorreva il

fluviolus Bobius la quale per tanti rispetti gli ricordava la sua patria: ivi fondò il celebre monastero intorno al quale sorse poi la città di Bobbio, e in quel monastero volle far rivivere appunto l'immagine dei celebrati monasteri irlandesi, asili di santità e di dottrina, ben degni rampolli del gran ceppo Cassinese. Specialissimo merito del cenobio Bobiense, fu l'aver raccolto, in una preziosa biblioteca, i tesori letterari e patristici di altre biblioteche distrutte e disperse fra le quali le reliquie di quella che Cassiodoro nel VI secolo aveva radunato nel monastero Vivariense presso Reggio Calabria; e di molti codici ora perduti, aver preparato diligentissime copie in cui restarono salve opere di sommo pregio. Purtroppo, anche i volumi della biblioteca di Bobbio andaron dispersi non solo per l'Italia, ma anche per l'estero, fino in Russia: a radunarne quanti più potè intese l'opera di Paolo V per la Vaticana e di Federico Borromeo per l'Ambrosiana. A memoria delle feste, vuole che il vescovo di Bobbio prenda d'ora in poi anche il titolo di *Abbate* di S. Colombano [*A. A. S.*, XV, 445].

Circoscrizione Ecclesiastica. — Mediante la Costituzione Apostolica *Ad supremae* del 4 dicembre 1922 la diocesi di *Nichteroy* nel Brasile è stata dismembrata erigendosi da parte del suo territorio due nuove diocesi, quella di *Barra do Pirahy* e di *Campos* [*A.A.S.*, XV, 485]. Con altra *Semper Romani* del 2 febbraio 1923 dal Vicariato ap. di Siberia, eretto su la fine del pontificato di Benedetto XV per smembrazione dall'arcidiocesi di Mohilew, è stata distaccata la parte bagnata dal Pacifico erigendovisi la nuova diocesi di *Vladivostok* [ib. 443]. Altre due diocesi, di *Calicut* e di *Tuticorin* sono state erette nel territorio di Bombay e Mangalore nell'India.

Con Brevi Apostolici: del 2 maggio, la parte francese del Marocco è stata eretta in vicariato apost. col titolo di Rabat [ib. 444]; del 4 maggio 1923, è stato eretto nel Giappone il vicariato apostolico di Hiroshima, affidato ai Gesuiti, dismembrandolo dalla diocesi di Osaka [ib. 335]; del 12 giugno 1923: *a*) l'isola di Islanda è stata eretta in prefettura apostolica, separata dal Vic. ap. di Danimarca e affidata ai P. P. della Compagnia di Maria; *b*) nella regione del Kameron la parte attribuita all'Inghilterra è stata eretta in pref. ap. col titolo di Buea e affidata ai Giuseppini di Mill. Hill; *c*) dal vic. di Bahr-el-Gházal, nell'Africa centrale orientale, è stata eretta in prefettura apostolica la parte bagnata dal Nilo bianco, col nome di Nilo equatoriale, affidata ai Figli del Ss. Cuore di Verona; *d*) nel Transvaal è stata eretta la pref. ap. di Lydenburg; *e*) e nel Capo di Buona Speranza quello di Gariep, entrambe affidate ai Figli del Ss. Cuore, di Austria e Germania [ib. pagine 489-494].

Nuovi Vescovi. — Mons. Severino de Mello, vesc. di *Piahuy* (Brasile); mons. Tommaso O' Doherty, già vescovo di Clonfert, vesc. di *Gallway* (Irlanda) mons. Emmanuele Lago y Gonzalez, già vesc. di Tuy, arciv. di *Santiago de Compostella* (Spagna); mons. Boleslao Twardwoski, vescovo di *Leopoli lat.* (Galizia); mons. Serafino Armora, vesc. di *Ciudad Victoria*, già Tamaulipas (Messico); mons. Giuseppe Srebrnic vesc. di *Veglia* (Iugoslavia), mons. Tiburzio Roche, vesc. di *Tuticorin* e mons. Paolo Pierini, già vesc. di Mangalore, vesc. di *Calicut* (le due nuove diocesi nell'India).

Comunicato della S. C. del S. Officio. — Si rende noto che l'ex p. Gerardo Cavallo, da Francavilla Fontana, della diocesi di Oria, con formale sentenza del Supremo Sacro Tribunale del Sant'Uffizio (can. 2305, § 3 del Codice di diritto canonico) è stato condannato alla pena della degradazione.

Comunicato della S. C. di Propaganda Fide. — Da diverse parti si chiede al Comitato Direttivo dell'Esposizione Missionaria Vaticana se quegli Istituti e quelle Associazioni che preparano ed offrono arredi sacri (biancherie, vasi e vesti sacre, libri liturgici, ecc.) potranno partecipare all'Esposizione stessa inviando all'uopo quanto sarà loro dato di preparare e di disporre a favore delle Missioni.

Il Comitato, mentre è lieto di constatare tale nobile slancio, non è in grado di accettare la proposta. Ed infatti l'Esposizione del 1925 è destinata a mostrare quanto si fa *nelle* Missioni e non ciò che da generose e pie associazioni si fa *per le* Missioni.

Tuttavia, affinchè gli Istituti e le Associazioni in parola ricevano quell'incoraggiamento che ben meritano e perchè la loro operosità sia anche resa pubblica, il Comitato ritiene che sarà assai utile se esse vorranno far compilare tabelle e diagrammi, che saranno collocati nei locali dell'Esposizione, da cui in modo chiaro apparisca l'attività delle Associazioni stesse e il loro incremento.

Nel partecipare quacto sopra il Comitato spera che, come negli altri campi di operosità missionaria, anche in questo s'intensifichi il lavoro e lo zelo, poichè le necessità delle Missioni sono immense, ed invita coloro che desiderassero conoscere dove i bisogni sono più urgenti, a rivolgersi per ciò alla Sacra Congregazione di Propaganda Fide e a mettere eventualmente a disposizione della medesima quanto volessero far pervenire a Missioni povere e sprovviste di sacri arredi.

Nella S. C. dei Sacramenti, il 30 novembre si terrà un concorso per due posti di ufficiale minore: il tempo utile per presentare i documenti scade col 15 dello stesso mese. Il concorso consisterà in una prova scritta circa la materia dell'Ordine sacro e sul matrimonio e circa la competenza specifica della Sacra Congregazione.

Necrologio. — 19 agosto: mons. ***Giuseppe Van Reeth***, vesc. di Galle (Ceylon: India); 27 id., mons. ***Adriano A. Fodéré*** vesc. di Saint-Jean-de-Maurienne; 5 settembre, mons. ***Tommaso Byrne*** vesc. di Nashville (U. S. A.); 20 settembre mons. ***Domenico Pasi***, vesc. di Macerata e Tolentino.

RECENSIONI

P. GILLET, *L'educazione del carattere.* (3ª ediz.). 1 vol. in-16 di pp. 164 L. 4 a Roma, L. 4,75 fuori Roma. – Roma, Desclée e C., 1923.

Il volume che il dotto pedagogista domenicano ha dedicato all'educazione del carattere ha raggiunto già la terza edizione, nella sua versione italiana. Questo documenta, meglio di qualsiasi altra lode, la bontà del volume, dato che l'argomento in esso affrontato non sia nuovo e psicologi e moralisti di vaglia lo abbiano affrontato, ciascuno però secondo le proprie preferenze: in quanto gli psicologi si sono attenuti troppo rigidamente al metodo

psico-fisiologico, e viceversa i moralisti hanno eccessivamente trascurato gli elementi psicologici. Il Gillet cerca di fondere i due metodi in una sintesi viva e vi riesce egregiamente. Egli comincia con lo studiare il carattere in relazione all'ambiente sociale, alla conoscenza di sè e all'ideale. Indi studia le passioni e finalmente l'azione in relazione al carattere, trattando della volontà, dell'intelligenza, della grazia, della sensualità; e poi delle abitudini morali, intellettuali, soprannaturali.

Come si vede una visione completa della pedagogia del carattere, utile ad educatori ed a giovani; cristiana e moderna insieme, degna dell'elogio più ampio.

A. B. Routhier, *Il Centurione*. Romanzo dei tempi Messianici. (Nuova edizione. 1 vol. in-16 di pp. 360 L. 8 in Roma, L. 9 fuori Roma. – Roma, Desclée e C., 1923).

Questo romanzo descrive in cinque parti tutto l'ambiente orientale e in modo particolare l'ambiente Palestinese, in cui si è svolta la vita e la predicazione del Signore.

L'intento dell'A. è stato appunto quello di descrivere i principali avvenimenti del periodo Messianico con i conflitti religiosi sociali e domestici cui diedero luogo. La parte storica è in stretta armonia con i racconti evangelici; la parte romantica che si svolge attorno alla simpatica figura di Camilla, procede accanto alla storia senza alterarla nè deformarla, aggiungendovi solo quell'interesse che vale a rendere il libro più attraente.

Le descrizioni dei luoghi e dell'ambiente sono perfette. Sicchè questo bel romanzo si può considerare come un viaggio storico fatto nel paese di Gesù e può considerarsi anche come la più opportuna ed ovvia introduzione alla lettura dei Vangeli.

B. Colomer, *La Bibbia e le teorie scientifiche*. (2ª ediz.). 1 vol. in-12 di p. 64. Roma, Desclée e C. 1923. L. 1.75.

Questo sintetico volumetto del Colomer ha già raggiunto nella sua veste italiana, la seconda edizione, il che attesta, più che ogni altro elogio il suo intrinseco valore.

È diviso in due parti. Nella prima si tratta dell'attitudine della Chiesa di fronte alle nuove teorie della critica biblica e si dimostra che la Chiesa, in fondo, ha sempre salvaguardato gl'interessi della scienza di cui raccoglie i dati per l'interpretazione dei Libri santi.

La seconda parte tratta dell'Esegeta di fronte alle teorie scientifiche.

Esposto il fine che Dio si è proposto ispirando gli autori sacri, passa ad esporre quali siano i veri principi dell'esegesi scientifica. Mostra come la Bibbia non abbia per iscopo di accrescere o di rettificare le nostre scienze profane e che se la Bibbia non contiene alcun insegnamento scientifico, non vi è neppure alcun sistema scientifico nella tradizione che la commenta. Il metodo più sicuro è pertanto quello suggerito da san Tommaso: 1° attenersi al significato della Sacra Scrittura; 2° potendosi dare del medesimo più spiegazioni non parteggiar esclusivamente per una, onde non incorrere in caso di erroneità, nella derisione degli increduli e chiudere così la via che potrebbe ricondurli alla Fede.

P. Th. Calmes, *La formazione dei Vangeli. La questione sinottica e il Vangelo di san Giovanni*. (2ª ediz.). Roma, Desclée e C. 1923. L. 1.75.

Con una chiarezza mirabile, il valente professore nel grande seminario di Rouen, riesce a dare una chiara idea della questione sinottica la cui complessità dopo le lunghe e laboriose fatiche della critica moderna non ha fatto che aumentare fino a divenir quasi inestricabile.

Egli comincia con esporre i vari sistemi che denomina della tradizione orale, del Vangelo primitivo, dei frammenti, della mutua dipendenza. Poi fa la critica di tutti e quattro e propone la soluzione del problema, soluzione che mentre rispetta i dati della fede tiene conto dei risultati attendibili della scienza.

Il Vangelo Giovanneo, dato il suo peculiare carattere è fatto oggetto di un capitolo a parte.

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: ✝ Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia del Senato del dott. Giovanni Bardi - Via della Dogana Vecchia 27.